

Prot. N. UMU.2013.1754

30 settembre 2013

(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE n. 20

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Pagamento anticipato per i regimi di sostegno richiesti
nella Domanda Unica 2013**

1 PREMESSA

Con regolamento in corso di pubblicazione la Commissione Europea stabilisce che, a decorrere dal 16 ottobre 2013, gli Stati membri possono versare agli agricoltori anticipi fino a un massimo del 50 % dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 per le domande presentate nel 2013, senza tenere conto dell'aggiustamento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 73/2009 e a condizione che sia stata compiuta la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista all'articolo 20 del medesimo regolamento.

Nell'erogazione dell'anticipo degli aiuti l'OP AGEA applicherà i principi di seguito riportati, in adesione alla circolare di armonizzazione dell'Organismo di Coordinamento Agea ACIU.2013. 945 del 25/09/2013.

1.1 Regimi di sostegno

La circolare ACIU.2013.945 del 25 settembre 2013 indica i regimi di sostegno interessati dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009; tali regimi sono riportati nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1

| Settore | | Base giuridica | Note |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| Pagamento unico | | Titolo III del regolamento CE n. 73/2009 | Pagamento disaccoppiato |
| Sostegno specifico (art. 68, attuato dal DM 29 luglio 2009) | | Titolo III, capo 5, del regolamento CE n. 73/2009 | |
| Agroambiente - <i>art. 68(1)(a)(v)</i> | Avvicendamento biennale | Art. 10 DM 29 luglio 2009 | Aiuto alla superficie |
| Miglioramento della qualità - <i>art. 68(1)(a)(i)</i> | Danae racemosa | Art. 9 DM 29 luglio 2009 | Aiuto alla superficie |
| | Zucchero | Art. 8 DM 29 luglio 2009 | Aiuto alla superficie |

Dal pagamento anticipato restano esclusi i seguenti settori di intervento per i quali è necessario procedere, al fine del completamento dei controlli di ammissibilità, all'acquisizione di dati che saranno disponibili successivamente al 31 dicembre 2013, oppure ad una successiva integrazione documentale:

Tabella 2

| Settore | | Base giuridica |
|--|---|---|
| Sostegno specifico (art. 68, attuato dal DM 29 luglio 2009) | | Titolo III, capo 5, del regolamento CE n. 73/2009 |
| Miglioramento della qualità – <i>art. 68(1)(a)(i)</i> | Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine | art. 3 del DM 29 luglio 2009 |
| | Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine | art. 4 del DM 29 luglio 2009 |
| | Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva | art. 5 del DM 29 luglio 2009 |
| | Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte | art. 6 del DM 29 luglio 2009 |
| | Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco | art. 7 del DM 29 luglio 2009 |
| Assicurazioni – <i>art. 68(1)(d)</i> | Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante | art. 11 del DM 29 luglio 2009 |

1.2 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Il Reg. UE in corso di pubblicazione stabilisce che l'erogazione dell'anticipo è subordinata alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste all'art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Conseguentemente, prima di poter procedere al pagamento degli anticipi in questione, devono essere completati i controlli amministrativi ed informatici sul 100% delle domande di aiuto ed i controlli in loco del

tasso minimo di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 1122/2009, al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi.

Entro il 15 ottobre 2013 saranno completati i controlli amministrativi nell'ambito del SIGC sul 100% delle domande, nonché quelli in loco di cui al primo comma del paragrafo 2 dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 73/2009, secondo le modalità ivi previste.

Qualora in una domanda di aiuto, distintamente per ciascuno dei regimi di sostegno riportati nella Tabella 1, vi sia una discordanza superiore al 20% tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato, non è possibile pagare l'anticipo.

Nel caso in cui la discordanza tra il dichiarato e quanto effettivamente determinato/accertato sia inferiore o uguale al 20%, l'importo dell'anticipo è calcolato, distintamente per ciascun regime di sostegno suindicato, sulla base di quanto determinato/accertato e le eventuali sanzioni dovranno essere applicate al pagamento del saldo.

Tale calcolo deve tener conto, a titolo precauzionale ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, anche delle fattispecie previste dagli articoli 23, 24, 59(3), 60 e 65(4) del Reg. (CE) n. 1122/2009 nonché dell'eventuale possibilità che per un determinato regime di sostegno suindicato, i relativi controlli di ammissibilità ed in loco, a tale data, non siano stati ancora "finalizzati".

Il calcolo del pagamento anticipato deve essere effettuato, distintamente, per ciascun regime di sostegno di cui alla suindicata Tabella 1, dove per "superficie/quantità determinata" deve intendersi, una volta completati i controlli di ammissibilità sopra detti, quella risultante da tali controlli nonché dal dato aggiornato LPIS disponibile nell'ambito del "refresh".

Ciò premesso, per ciascun settore interessato dall'aiuto anticipato si ricapitolano brevemente di seguito i controlli e gli elementi essenziali specifici.

1.2.1 Regime di Pagamento unico - Titolo III del Reg. (CE) n. 73/2009

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (DM 9 dicembre 2009, art. 3).

Ciascun titolo basato sulla superficie può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte alle condizioni di ammissibilità, definite dagli artt. 34 e 38 del Reg. (CE) 73/2009 e dal DM n. 1535 del 22 ottobre 2007, contenente disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico.

Gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è riportato su ogni titolo all'aiuto.

1.2.2 Sostegno specifico (art. 68) - Titolo III, capo 5, del Reg. (CE) n. 73/2009

1.2.2.1 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - Avvicendamento biennale

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

I pagamenti vengono erogati agli agricoltori che conducono superfici in avvicendamento nelle seguenti regioni: Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

La condizione è che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, di:

- Cereali autunno-vernini: Frumento duro, Frumento tenero, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro.
- Miglioratrici: Pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla; foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose; soia, colza, ravizzone, girasole, barbabietola; maggese vestito (superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno).

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.M. 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.M. 10 agosto 2011, stabilisce che:

“Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche.”

Nel caso in cui coltivi grano, quindi, l'agricoltore è tenuto ad indicare, per ciascun appezzamento, la varietà certificata coltivata. L'agricoltore che coltiva grano duro utilizzando sementi biologiche di varietà non certificate è tenuto a indicare specificamente le superfici interessate.

I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare devono essere almeno pari a 160 kg/ha, come disposto dalla circolare ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 100 euro per ettaro; il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 88,63 euro per ettaro.

1.2.2.2 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danae racemosa

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise, a condizione che i produttori medesimi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Detti sistemi di qualità devono essere conformi a quanto specificato dall'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Ciascun appezzamento destinato alla coltivazione della danae racemosa al di fuori della Liguria deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1 comma 5 del DM 15 marzo 2005. Qualora il disciplinare di produzione cui l'agricoltore aderisce prevedesse dimensioni minime diverse (ma non inferiori ai 100 metri quadri), tale dimensione sarà ritenuta applicabile agli appezzamenti ricadenti nell'ambito territoriale del disciplinare medesimo. Ciascun appezzamento situato in Liguria deve avere la dimensione minima di 100 metri quadri, in coerenza con le disposizioni del disciplinare di produzione adottato dalla Regione Liguria.

Il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 5.465,87 euro per ettaro.

1.2.2.3 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero

Tale premio è sottoposto ai controlli amministrativi ed informatici ed ai controlli in loco previsti per l'aiuto alle superfici.

Il premio è corrisposto per la barbabietola da zucchero, in favore dei soli agricoltori che utilizzano sementi certificate, confettate e caratterizzate, secondo quanto disposto dall'art. 8 del DM 29 luglio 2009, come modificato dal DM 10 agosto 2011 n. 8139, e dalla circolare AGEA prot. ACIU.2011.693 del 6 dicembre 2011.

Il quantitativo di semente da utilizzare non deve essere inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi) .

L'agricoltore deve indicare nella domanda unica le superfici interessate dalla coltura e allegare copia dei cartellini varietali. Qualora il cartellino non sia integro l'agricoltore allega copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata.

Il calcolo dell'anticipo è effettuato sulla base dell'importo unitario di 400 euro per ettaro.

2 Modalità di calcolo dell'anticipo

L'anticipo è calcolato con riferimento alla percentuale del 50% fissata dal Reg. (UE) n. 776/2012, sulla base dell'importo unitario sopra indicato per ciascuna misura di aiuto, definito dall'Organismo di Coordinamento AGEA in relazione alle superfici dichiarate complessivamente nelle domande uniche presentate per l'anno in corso presso tutti gli Organismi pagatori.

Il pagamento dell'anticipo deve essere compensato, secondo le ordinarie procedure di compensazione, nel caso il beneficiario abbia crediti a favore di Agea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare